



ALLEGATO "A"

ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ E QUALITÀ INCLUSIVA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Premessa

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, esercita, in condizioni di indipendenza, funzioni di promozione, tutela e vigilanza sull'effettiva attuazione dei diritti delle persone con disabilità, in coerenza con i principi dell'ordinamento costituzionale e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo.

In particolare, l'azione dell'Autorità si fonda sui principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che riconosce alle persone con disabilità il diritto alla piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e turistica, in condizioni di uguaglianza con gli altri.

La Convenzione non si limita a vietare la discriminazione, ma impone agli Stati l'adozione di misure positive volte a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, limitano l'esercizio dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, l'accessibilità non rappresenta un intervento tecnico accessorio, bensì una condizione essenziale per l'effettiva inclusione e per l'esercizio dei diritti di cittadinanza, che deve essere garantita in tutti gli ambiti della vita quotidiana, compresi quelli legati al tempo libero, al turismo, allo sport e alla fruizione degli spazi pubblici.

L'attività dell'Autorità si colloca pertanto non soltanto in una dimensione reattiva rispetto a situazioni di discriminazione o esclusione, ma anche in una prospettiva preventiva e propositiva, volta a orientare le politiche pubbliche e i processi amministrativi verso soluzioni coerenti con i diritti fondamentali delle persone con disabilità.

In tale quadro, l'Autorità ritiene proprio compito intervenire nelle fasi di definizione delle politiche pubbliche e degli strumenti amministrativi che incidono in modo significativo sulla qualità della vita delle persone con disabilità, promuovendo modelli organizzativi e gestionali capaci di garantire una reale accessibilità, una piena fruibilità dei servizi e condizioni di effettiva partecipazione.

Le concessioni demaniali marittime

È in questa prospettiva che si inserisce il presente Atto di indirizzo, relativo alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Le spiagge costituiscono beni pubblici di primaria rilevanza sociale, luoghi di aggregazione, benessere, relazione e partecipazione alla vita della comunità. L'accesso al mare e la piena fruizione degli stabilimenti balneari rappresentano pertanto una componente essenziale del diritto alla partecipazione sociale e devono essere garantiti a tutte le persone, senza discriminazioni.

Il processo di riordino e riassegnazione delle concessioni demaniali marittime, avviato anche in attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, rappresenta un passaggio destinato a produrre effetti duraturi sull'organizzazione del settore, sulla qualità dell'offerta turistica e sulla concreta esigibilità dei diritti delle persone con disabilità.

La riorganizzazione del settore interessa un comparto economico strategico, coinvolge una rete ampia e articolata di operatori e incide direttamente sulla qualità dell'accoglienza turistica del Paese. Proprio per questo motivo essa non può essere governata esclusivamente secondo logiche economiche o concorrenziali, ma deve essere orientata anche dai principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, non discriminazione, partecipazione e inclusione.

Il nuovo sistema di affidamento delle concessioni costituisce pertanto un'occasione concreta per qualificare l'intero sistema balneare italiano, promuovendo standard più elevati di accessibilità, qualità dei servizi e inclusione sociale.

L'Autorità ritiene che tale processo rappresenti anche un'opportunità per affermare un modello di gestione nel quale l'accessibilità non costituisca un requisito marginale o meramente edilizio, ma un elemento qualificante dell'intera concessione demaniale, capace di incidere sulla qualità complessiva dei servizi offerti e sull'effettiva possibilità, per ogni persona, di vivere l'esperienza balneare in condizioni di autonomia, sicurezza e dignità.

Quadro normativo di riferimento

L'accessibilità del sistema balneare trova anzitutto fondamento negli articoli 2 e 3 della Costituzione, che impongono alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Sul piano internazionale, assumono rilievo i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

In particolare:

- l'articolo 3 individua l'accessibilità tra i principi generali della Convenzione;
- l'articolo 9 impone agli Stati Parti di garantire l'accessibilità agli edifici, alle infrastrutture, ai servizi aperti o forniti al pubblico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione;
- l'articolo 30, comma 5, lettere c) ed e), richiede agli Stati Parti di adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso ai luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche, nonché ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Nell'ordinamento nazionale trovano applicazione, tra le altre, le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, nel decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, nel

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 e nella legge 1° marzo 2006, n. 67, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

Con specifico riferimento agli impianti di balneazione, l'articolo 23, comma 3, della legge n. 104 del 1992 stabilisce che il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità: *“Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità”*.

Inoltre, l'articolo 4, comma 6, della legge 5 agosto 2022, n. 118, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, prevede che, ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applichi anche specifici criteri di aggiudicazione.

In particolare, per quanto qui rileva, assumono rilievo:

- la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicato dall'offerente, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità;
- l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa, anche mediante servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità.

La disciplina vigente attribuisce, pertanto, all'accessibilità e alla fruibilità delle aree demaniali, nonché alla qualità dell'esperienza turistica delle persone con disabilità, un rilievo espresso nella valutazione delle offerte.

Tale quadro normativo consente di superare una concezione dell'accessibilità limitata al solo abbattimento delle barriere architettoniche, promuovendo un approccio più ampio, fondato sulla progettazione universale e sulla qualità inclusiva dei servizi.

La progettazione universale deve orientare, in via preventiva e generale, la configurazione degli spazi, dei servizi, delle informazioni e delle modalità di fruizione, affinché siano utilizzabili da tutte le persone nella misura più estesa possibile.

L'accomodamento ragionevole interviene, invece, quando le misure generali non siano sufficienti a rispondere alle esigenze specifiche della singola persona, mediante le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo.

Ne consegue che l'accessibilità delle concessioni demaniali deve essere considerata come una qualità complessiva della gestione, comprendente non soltanto le infrastrutture e gli spazi fisici, ma anche l'organizzazione dei servizi, la comunicazione, l'informazione, la formazione del personale, la sicurezza, l'assistenza e ogni altro elemento idoneo a consentire alle persone con disabilità – motorie, sensoriali, cognitive, intellettive, relazionali e con disabilità non immediatamente visibili – una fruizione quanto più possibile autonoma, sicura e pienamente inclusiva.

In questo quadro normativo, appare non solo possibile, ma pienamente coerente con la disciplina vigente specificare il contenuto dei criteri relativi all'accessibilità e alla fruibilità delle aree demaniali, raccomandando che essi assumano un'incidenza effettiva e non meramente simbolica nelle procedure di affidamento delle concessioni.

L'accessibilità, infatti, non costituisce un elemento accessorio dell'offerta tecnica, ma rappresenta uno dei parametri attraverso i quali valutare la qualità complessiva del servizio reso alla collettività e la capacità dell'operatore economico di garantire l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali delle persone con disabilità.

Occorre, inoltre, considerare che l'ordinamento dell'Unione europea è orientato all'attuazione di un principio di effettiva inclusione delle persone con disabilità, quale presupposto indispensabile per la piena realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale. In tale prospettiva assumono particolare rilievo l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità, e l'articolo 26 della medesima Carta, che riconosce il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure volte a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità.

Tali principi devono orientare tanto il legislatore dell'Unione nell'adozione della normativa europea quanto il legislatore nazionale e tutte le pubbliche amministrazioni chiamate a darvi concreta attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.

Con specifico riferimento alle concessioni demaniali marittime, anche l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno deve essere interpretata e applicata in modo coerente con tali principi, affinché l'apertura del mercato e la tutela della concorrenza si accompagnino al pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e alla promozione di modelli di gestione realmente inclusivi.

Il ruolo sostanziale dell'accessibilità nei bandi

L'accessibilità delle spiagge e degli stabilimenti balneari non può essere ridotta a un adempimento formale o a un intervento limitato al solo profilo edilizio.

Non è sufficiente prevedere una passerella o un servizio igienico formalmente accessibile se, nella realtà, la persona con disabilità incontra difficoltà nel raggiungere la spiaggia, nel muoversi all'interno dello stabilimento, nell'utilizzare i servizi, nell'accedere al mare o nel vivere gli spazi in condizioni di autonomia, sicurezza e dignità.

L'accessibilità deve pertanto essere intesa in senso pieno, quale possibilità concreta di fruire dell'intera esperienza balneare – dall'arrivo alla permanenza, fino alla balneazione e alla fruizione dei servizi – in condizioni quanto più possibile equivalenti a quelle degli altri utenti.

Essa costituisce una qualità complessiva della gestione della concessione e comprende, oltre agli aspetti strutturali, anche l'organizzazione dei servizi, la comunicazione, l'informazione, la formazione del personale, la sicurezza, l'assistenza, la capacità di rispondere ai differenti bisogni delle persone con disabilità e la continuità delle misure adottate per tutta la durata della concessione.

L'Autorità raccomanda che la documentazione di gara richieda agli offerenti una descrizione organica delle modalità con cui saranno garantite, per tutta la durata della concessione, l'accessibilità, la fruibilità e la qualità inclusiva dei servizi.

Si raccomanda, inoltre, che gli impegni assunti nell'offerta tecnica siano recepiti nell'atto che regola il rapporto concessorio e siano suscettibili di verifica nel corso della sua esecuzione.

Ne consegue che il criterio relativo all'accessibilità e alla fruibilità deve essere valutato in modo integrato, tenendo conto delle differenti condizioni di disabilità, comprese quelle sensoriali, cognitive, intellettive, relazionali e non immediatamente visibili, nonché della qualità complessiva dell'esperienza offerta.

Da questo punto di vista, la premialità nei bandi deve risultare significativamente più elevata per quelle proposte che non si limitano al rispetto dei requisiti minimi, ma presentano un progetto organico di inclusione, ispirato ai principi della progettazione universale, dell'accomodamento ragionevole e del miglioramento continuo della qualità dei servizi.

1. Distinzione tra requisiti di partecipazione, condizioni minime, criteri premiali e obblighi del concessionario

Si raccomanda che i bandi e gli altri atti della procedura distinguano chiaramente tra:

1. i requisiti di partecipazione e di capacità tecnico-professionale riferiti all'operatore economico, previsti dalla disciplina vigente;
2. le condizioni e le prestazioni minime di accessibilità e fruibilità richieste all'offerta e da assicurare durante l'esecuzione del rapporto concessorio;
3. i criteri qualitativi e le misure migliorative ai quali attribuire una premialità significativa ai fini dell'aggiudicazione;
4. gli obblighi del concessionario, costituiti dalle condizioni minime previste dalla documentazione di gara e dagli impegni assunti nell'offerta risultata aggiudicataria.

Tale distinzione assume carattere essenziale. Le condizioni minime definiscono la soglia di tutela richiesta dalla documentazione di gara; i criteri premiali incentivano gli operatori economici a proporre soluzioni capaci di innalzare la qualità inclusiva del servizio; il recepimento degli impegni nel rapporto concessorio ne assicura la continuità e la verificabilità nel tempo.

Se l'accessibilità resta confinata ai soli requisiti minimi previsti dalla normativa, rischia infatti di tradursi in un mero adempimento formale.

Se, invece, essa incide in modo significativo sul punteggio attribuito all'offerta tecnica, diviene un autentico elemento competitivo, incentivando gli operatori economici a investire nella qualità inclusiva dei servizi e nel miglioramento continuo dell'esperienza offerta agli utenti.

2. Condizioni e prestazioni minime di accessibilità e fruibilità

Ferma restando l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente, si raccomanda che la documentazione di gara individui, in relazione alle caratteristiche della concessione e del sito, almeno le seguenti condizioni e prestazioni minime, da assicurare per tutta la durata del rapporto concessorio:

1. percorsi di accesso privi di barriere o con ostacoli superabili mediante soluzioni adeguate;
2. sistemi che assicurino il collegamento continuo tra l'ingresso, i servizi principali, le aree comuni e la battigia, compatibilmente con le caratteristiche del sito;
3. servizi igienici realmente accessibili e pienamente utilizzabili;
4. spogliatoi accessibili, ove presenti;
5. postazioni fruibili collocate in posizioni non penalizzanti rispetto alle altre aree della spiaggia;

6. disponibilità di ausili idonei all'accesso al mare, mantenuti in condizioni di efficienza e resi disponibili secondo modalità chiaramente comunicate agli utenti;
7. accessibilità ai principali servizi dello stabilimento, compresi ristoro, docce, reception, casse e aree comuni e, ove presenti, sistemi di prenotazione e pagamento, anche digitali;
8. disponibilità di informazioni chiare, aggiornate, veritiere e accessibili sulle effettive condizioni di accessibilità e fruibilità della struttura, anche mediante strumenti digitali accessibili;
9. segnaletica e modalità di comunicazione accessibili e comprensibili, adeguate anche alle esigenze delle persone con disabilità sensoriali, cognitive o intellettive;
10. procedure di sicurezza e di gestione delle emergenze che considerino espressamente le esigenze delle persone con disabilità;
11. individuazione di personale incaricato di assicurare l'accoglienza e l'attivazione delle misure di supporto previste.

Le condizioni e le prestazioni sopra indicate rappresentano una soglia minima di tutela e non esauriscono il concetto di accessibilità quale diritto alla piena partecipazione alla vita sociale e ricreativa.

3. Premialità

Si raccomanda che l'accessibilità costituisca un criterio autonomo, chiaramente identificabile e dotato di un peso significativo nell'ambito della valutazione delle offerte.

Il punteggio dovrebbe crescere in funzione della capacità dell'offerta di garantire una reale esperienza di fruizione e non una semplice possibilità di accesso.

Dovrebbero essere particolarmente valorizzate le proposte che assicurano:

1. continuità dell'accessibilità lungo tutta l'esperienza balneare;
2. soluzioni adeguate alle differenti tipologie di disabilità;
3. integrazione tra aspetti strutturali, organizzativi, comunicativi e gestionali;
4. presenza di personale adeguatamente formato sull'accoglienza e sull'assistenza delle persone con disabilità;
5. individuazione di un referente per l'accessibilità incaricato di coordinare le richieste di supporto e di vigilare sul mantenimento degli standard inclusivi della struttura;
6. servizi stabilmente integrati nella gestione ordinaria della concessione e non limitati a iniziative occasionali;
7. impegni concreti, verificabili e misurabili nel tempo;
8. programmi di miglioramento progressivo dell'accessibilità durante l'intera durata della concessione.

4. Ambiti di valutazione

La premialità dovrebbe essere articolata tenendo conto, almeno, dei seguenti ambiti:

1. accessibilità fisica, con percorsi continui, spazi realmente fruibili e collegamenti funzionali tra tutte le principali aree dello stabilimento;
2. accesso al mare, mediante ausili adeguati, personale di supporto e soluzioni che favoriscano la massima autonomia possibile della persona;
3. comunicazione e informazione accessibili, comprensibili e facilmente reperibili, anche attraverso strumenti digitali conformi ai principi dell'accessibilità;

4. organizzazione del servizio, con procedure chiare, tempi certi e modalità di assistenza definite;
5. formazione del personale e qualità dell'accoglienza, quale elemento essenziale dell'accessibilità complessiva della struttura;
6. predisposizione di spazi adeguati, accessibili e contigui che consentano, nel rispetto del principio di autodeterminazione e della volontà, delle preferenze e delle scelte della persona con disabilità, la presenza dei familiari, dei caregiver, degli accompagnatori, degli assistenti personali e degli operatori da essa individuati, nonché adozione di misure organizzative e operative idonee ad agevolare lo svolgimento delle attività assistenziali; resta fermo che la presenza di tali figure non può essere considerata sostitutiva dei servizi, delle prestazioni e delle misure di accessibilità e assistenza che il concessionario è tenuto ad assicurare in base alla normativa vigente, alla documentazione di gara e agli impegni assunti nell'offerta;
7. gestione della sicurezza e delle emergenze, mediante procedure inclusive che garantiscano adeguata assistenza, evacuazione e protezione anche alle persone con disabilità;
8. continuità del servizio, evitando che le misure di accessibilità siano limitate a particolari periodi, iniziative o disponibilità occasionali.

5. Dall'accessibilità alla piena fruibilità

Si raccomanda di attribuire la più elevata valutazione, nell'ambito del criterio relativo all'accessibilità, alla fruibilità e alla qualità inclusiva, alle offerte che dimostrino di garantire non soltanto l'accesso agli spazi, ma una reale qualità inclusiva dell'esperienza balneare.

In particolare, dovrebbero essere valorizzate le proposte che assicurano:

1. il massimo livello possibile di autonomia della persona con disabilità;
2. un utilizzo degli spazi e dei servizi in condizioni di uguaglianza, sicurezza e dignità;
3. un'esperienza quanto più possibile equivalente a quella degli altri utenti;
4. il ricorso soltanto residuale a soluzioni eccezionali o compensative;
5. un'organizzazione dei servizi orientata alla progettazione universale e all'inclusione;
6. una gestione capace di rispondere ai differenti bisogni delle persone con disabilità durante tutte le fasi della permanenza nello stabilimento.

L'obiettivo non è soltanto rendere accessibile la spiaggia, ma garantire la piena fruibilità dell'intera esperienza balneare, affinché ogni persona possa vivere il mare, il tempo libero e le attività ricreative in condizioni quanto più possibile equivalenti a quelle degli altri cittadini.

6. Verificabilità

Le misure proposte dai concorrenti devono essere descritte in modo concreto, preciso e verificabile, evitando dichiarazioni generiche o meri impegni di principio.

Le offerte dovrebbero indicare chiaramente le soluzioni organizzative, gestionali e strutturali che si intendono adottare, nonché le modalità attraverso cui sarà garantito il mantenimento degli standard dichiarati.

La valutazione delle offerte dovrebbe pertanto basarsi su elementi oggettivi, coerenti, misurabili e sostenibili, tali da consentire all'amministrazione concedente una verifica effettiva sia in fase di aggiudicazione sia durante l'esecuzione del rapporto concessorio.

7. Equilibrio

L'Autorità è consapevole che le caratteristiche geomorfologiche dei diversi tratti di costa, la tipologia degli stabilimenti e la dimensione economica delle imprese possono richiedere soluzioni tecniche e organizzative differenziate.

La progettazione universale deve comunque costituire il criterio preventivo e generale per la definizione degli spazi, dei servizi, delle informazioni e delle modalità di fruizione. Le misure richieste devono essere proporzionate e ragionevoli, senza che le caratteristiche del contesto possano tradursi in una rinuncia all'effettività del diritto all'accessibilità.

Quando le misure generali non siano sufficienti a rispondere alle esigenze specifiche della persona, deve essere assicurata la possibilità di individuare accomodamenti ragionevoli, salvo che essi impongano un onere sproporzionato o eccessivo.

Eventuali limitazioni derivanti da vincoli oggettivi devono essere adeguatamente motivate e, ove possibile, compensate mediante soluzioni tecniche, organizzative o gestionali idonee ad assicurare il più elevato livello possibile di accessibilità e fruibilità.

8. Monitoraggio

Gli impegni assunti dai concessionari in sede di gara devono costituire parte integrante del rapporto concessorio ed essere oggetto di verifica periodica durante tutta la durata della concessione.

Il monitoraggio dovrebbe riguardare non soltanto il mantenimento delle opere e delle attrezzature realizzate, ma anche la permanenza dei requisiti organizzativi e gestionali dichiarati nell'offerta tecnica, compresi:

- 1) la continuità dei servizi di assistenza e supporto;
- 2) l'aggiornamento della formazione del personale;
- 3) la presenza e l'effettiva operatività del referente per l'accessibilità;
- 4) l'effettiva fruibilità delle soluzioni adottate;
- 5) l'aggiornamento delle informazioni rese al pubblico;
- 6) il mantenimento degli standard qualitativi dichiarati in sede di gara.

L'Autorità raccomanda altresì che gli enti concedenti definiscano, nella documentazione di gara e nell'atto concessorio, le modalità, la periodicità e i soggetti responsabili delle verifiche, nonché le misure di adeguamento e le conseguenze applicabili in caso di inadempimento.

L'accessibilità e la fruibilità devono essere assicurate per l'intera durata della concessione e non possono essere limitate al solo momento dell'aggiudicazione.

Conclusioni

Il nuovo sistema di affidamento delle concessioni demaniali marittime costituisce un'occasione concreta per qualificare il sistema balneare italiano e promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sull'inclusione.

Il quadro normativo vigente attribuisce già rilievo all'accessibilità e alla fruibilità delle aree demaniali nella valutazione delle offerte. Occorre che tali elementi assumano un'incidenza effettiva nelle procedure di affidamento e siano tradotti in condizioni minime, criteri premiali, obblighi del concessionario e strumenti di monitoraggio chiaramente definiti.

L'Autorità ritiene che l'accessibilità non debba essere considerata esclusivamente come un insieme di requisiti tecnici o di opere infrastrutturali, ma come una qualità complessiva della gestione della concessione, capace di incidere concretamente sulla possibilità per ogni persona di vivere il mare, il turismo e il tempo libero in condizioni di autonomia, sicurezza, dignità e piena partecipazione.

L'Autorità auspica, pertanto, che i bandi e gli atti concessori considerino l'accessibilità quale qualità complessiva della gestione, valorizzando le proposte progettuali fondate sulla progettazione universale, sulla qualità dei servizi, sulla formazione del personale, sull'innovazione organizzativa e sul miglioramento continuo.

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità conferma la propria disponibilità a collaborare con il Governo, le Regioni, gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali competenti, affinché il riordino delle concessioni demaniali marittime rappresenti non soltanto un adeguamento alla disciplina europea, ma anche un'occasione di effettiva attuazione dei diritti delle persone con disabilità.

Garantire a ogni persona la possibilità di accedere, vivere e condividere l'esperienza del mare in condizioni di autonomia, sicurezza, dignità e piena partecipazione significa - in conclusione - dare concreta attuazione ai principi della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, trasformando il diritto all'accessibilità da obbligo normativo a componente essenziale della qualità dei servizi pubblici e dell'offerta turistica nazionale.

Destinatari

Il presente Atto di indirizzo è trasmesso:

- al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, *affinché i principi e i criteri in esso contenuti siano considerati nella predisposizione dello schema nazionale di bando-tipo per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;*
- alla **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche del mare** e al **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità**, *per le rispettive competenze di coordinamento delle politiche nazionali in materia di demanio marittimo e di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché al Dipartimento per gli Affari europei affinché, nell'ambito delle proprie competenze e delle interlocuzioni con le istituzioni dell'Unione europea, siano adeguatamente considerati i principi e le indicazioni contenuti nel presente Atto, con particolare riguardo all'accessibilità, alla non discriminazione e alla piena inclusione delle persone con disabilità;*
- al **Ministero del turismo**, *affinché l'accessibilità, la fruibilità e la qualità inclusiva siano assunte quali elementi strutturali della qualità dell'offerta turistica nazionale;*
- alla **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, *affinché i contenuti dell'Atto siano considerati nel confronto istituzionale sul bando-tipo e favoriscano l'adozione di criteri uniformi sull'intero territorio nazionale;*
- alle **Regioni costiere**, all'**ANCI**, ai **Comuni costieri** e agli altri enti concedenti, *affinché le indicazioni siano recepite, nell'ambito delle rispettive competenze, nella documentazione di gara, nei criteri di valutazione delle offerte, negli atti concessori e nelle successive attività di controllo;*
- alle **Autorità di sistema portuale**, *per quanto riguarda le concessioni e le aree demaniali ricadenti nei rispettivi ambiti di competenza.*

La trasmissione assume particolare rilievo nella fase attuale, nella quale è in corso, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il confronto per la definizione del bando-tipo nazionale, destinato a essere sottoposto alla Conferenza unificata. L'intervento dell'Autorità è pertanto finalizzato a fare in modo che l'accessibilità e la qualità inclusiva siano integrate sin dall'origine nella disciplina delle procedure di affidamento e non siano rimesse esclusivamente alle scelte eventuali dei singoli enti concedenti

IL COLLEGIO

avv. Maurizio **Borgo**.....

prof. Francesco **Vaia**.....

ing. Antonio **Pelagatti**.....

